



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

Pordenone

UFFICIO DI GABINETTO

Fasc. 2020/6928-Area I

Pordenone, data protocollo

Alla

Confcommercio – Ascom

PORDENONE

OGGETTO: Emergenza COVID-19. DPCM 3 novembre 2020 – richiesta chiarimenti articolo 2 comma 4 lett. b).

Con riferimento al quesito posto da codesta Associazione, si rappresenta che, a seguito del passaggio della Regione Friuli Venezia nella c.d. zona arancione, è entrato in vigore l'art. 2 comma 4 lett. b) del provvedimento governativo del 3 novembre u.s che così recita "è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;".

Al riguardo, sul sito della Presidenza del Consiglio, nella sezione dedicata alle faq esplicative del cennato provvedimento, è stato pubblicato il seguente chiarimento "Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.", precisando inoltre che "non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili".

Detta indicazione contempera il divieto di spostamento dal proprio Comune con le concrete e pari opportunità di potersi approvvigionare di beni di prima necessità ed, in analogia, di usufruire dei servizi attivi.

Con la suddetta faq viene pertanto ammesso lo spostamento in comuni contigui, sia dove non sia presente nel territorio di residenza un punto vendita che possa soddisfare le proprie esigenze, sia quando ci sia una maggiore offerta, anche in termini di migliore convenienza economica, nei punti vendita siti nei Comuni vicini.

Naturalmente – come chiarito con circolare del Ministero dell'Interno nr. 15350/117/2/1 in data 7 novembre u.s. – valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza.

Sulla base di quanto esposto – allo scopo di non eludere il dettato normativo in argomento – non si rinviene alcuna possibilità di deroga al criterio secondo cui l'esigenza che giustifica lo spostamento debba essere soddisfatta nel luogo più vicino.

Per completezza, si informa che della questione è stata interessata anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri per eventualmente esprimere il proprio autorevole orientamento.

IL PREFETTO
(Lione)